



Comune di SERRA SAN BRUNO

Provincia di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 16/05/2019
E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 28/01/2021**

REGOLAMENTO “AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE”

Articolo 1 ISTITUZIONE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Il Comune di Serra San Bruno, ai sensi dell'art. 13 e seg. del CCNL 21.05.2018, istituisce le seguenti posizioni di organizzative che corrispondono alle funzioni di direzione delle aree in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Ente:

- Responsabilità di direzione dell'Area Affari Generali e Istituzionali;
- Responsabilità di direzione dell'Area Economico - Finanziaria;
- Responsabilità di direzione dell'Area Manutenzione ed urbanistica;
- Responsabilità di direzione dell'Area Lavori Pubblici – Espropri – Igiene Urbana;
- Responsabilità di direzione dell'Area di Vigilanza.

Articolo 2 VALORIZZAZIONE DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ

1. Il Comune di Serra San Bruno, in applicazione dell'art. 13 del C.C.N.L. 2016/2018, favorisce l'attribuzione di incarichi ai dipendenti, classificati nella categoria D, per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; nonché per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum

Articolo 3 GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. La graduazione delle posizioni è effettuata dal Nucleo di valutazione, nominato ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, applicando i criteri contenuti nell'allegato A del presente Regolamento:

- per le posizioni organizzative di cui all'art. 1 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 15 comma 2, del CCNL 2016/2018, nei limiti dell'importo minimo di € 5.000,00 e massimo di € 16.000,00 annui lordi per 13 mensilità;
2. La graduazione delle posizioni, effettuata dal Nucleo di valutazione, è adottata dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

Articolo 4

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RICONOSCIMENTO DELLE ALTE PROFESSIONALITA'

1. Gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, possono essere assegnati esclusivamente a personale appartenente alla categoria D;
2. Gli incarichi sono conferiti dal Sindaco, con atto scritto e motivato, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite anche mediante l'esercizio pregresso di funzioni e/o di attività equivalenti.
3. La durata dell'incarico è fissata nell'atto di conferimento, e non può essere, comunque, superiore a tre anni.

Articolo 5

SOSTITUZIONE DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. In caso di assenza o di impedimento del titolare della posizione organizzativa le sue funzioni sono svolte dal Segretario Generale.
2. Nei casi in cui si preveda un'assenza prolungata del titolare di durata superiore ai 30 giorni - ad esclusione del periodo di ferie - è possibile l'attribuzione di un incarico ad "interim" a chi sia già incaricato di posizione organizzativa. In tal caso al sostituto spetta, oltre alla propria retribuzione di risultato la quota di retribuzione di risultato del titolare sostituito non riconosciuta allo stesso a motivo dell'assenza.
3. Per i periodi di assenza il titolare di posizione organizzativa ha diritto a percepire la retribuzione di posizione secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;

Articolo 6

DURATA, VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEGLI INCARICATI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Per tutte le posizioni organizzative l'importo della retribuzione di risultato è stabilito da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta in seguito a valutazione dei risultati.
2. I risultati delle attività svolte dai dipendenti titolari delle posizioni organizzative sono valutati dal nucleo di valutazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello solare di riferimento.
3. Ai fini dell'attività valutativa è istituito un sistema di valutazione permanente la cui applicazione è di competenza del Nucleo di valutazione, mediante apposita scheda individuale di valutazione.
4. Acquisita la scheda di valutazione, di cui al comma precedente, redatta dal Nucleo di valutazione, il Segretario generale la comunica al dipendente.
6. Il Segretario generale acquisisce quindi in contraddittorio le eventuali controdeduzioni del dipendente interessato, che può essere assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia prima di procedere alla definitiva valutazione.
7. Il Segretario generale adotta l'atto finalizzato alla richiesta di pagamento della retribuzione di risultato e lo comunica al competente Servizio Trattamento Economico del Personale.

Articolo 7

REVOCA ANTICIPATA DEGLI INCARICHI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza prefissata, con atto scritto e motivato del Sindaco, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi e in presenza di risultati negativi in relazione all'incarico assegnato. In tali casi, si applicano il procedimento e le garanzie per il dipendente previste dall'art. 14 del CCNL del 21 maggio 2018 e comunque la procedura di contraddittorio prevista in caso di valutazione negativa, così come specificato nell'art. 6, comma 6, del presente Regolamento.
2. La revoca comporta la perdita, dalla data di definitiva adozione, della retribuzione di posizione, e, in ogni caso, la mancata corresponsione della retribuzione di risultato. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

Articolo 8 **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non previsto dalla presente disciplina, si applicano le norme personale non dirigente degli enti locali 21.05.2018.

